



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 5/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **16 gennaio 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 20576 C** del Registro di Segreteria, proposto con ricorso del **Sig. M. G. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti **Francesco Leone** (C.F. **LNEFNC80E28D976S**) del Foro di Palermo, **Simona Fell** (C.F. **FLLSMN85R68G273D**) del Foro di Palermo, **Ciro Catalano** (C.F. **CTLCRI89A28G273R**) del Foro di Palermo, con studio nella via Libertà n.62, i quali riferiscono di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata : cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it,

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** – (c.f. **80078750587**), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e con sede territorialmente competente, in persona del dirigente *pro tempore*, sita in 65121 Pescara, Via **Raffaele Paolucci** n. 35, rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo** (c.f. **CPNMNL67E42A345R**), della propria

Avvocatura ed elettivamente domiciliati in Via dei giardini n.2, 67100 L'Aquila,

P.E.C. avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it;

PER

l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione **n. OMISSIS**,

ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973, con

applicazione della Legge di Bilancio 2021 per la Polizia di Stato/Penitenziaria.

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa.

Premesso che:

1. Con ricorso notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto di seguito

precisato: in via principale, di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 -

applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del

trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%,

ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari

al 2,445%, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con

condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto

dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun

rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o

disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o

comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del

diritto medesimo; sempre in via principale, qualora la Consulta non si sia

pronunciata in tema di arretrati precedenti al 2022, di accertare e dichiarare il

diritto di parte ricorrente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del

D.P.R. n. 1092/73 – applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445% con decorrenza arretrati dal 1.1.2022, sospendendo il giudizio per gli arretrati precedenti al 2022, posta la questione di legittimità costituzionale al vaglio della Consulta; in via subordinata – in caso di pronuncia negativa al ricorrente da parte della Consulta – di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445% con decorrenza arretrati dal 1.1.2022, con vittoria di spese;

2. con memoria del 5 ottobre 2023 l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente affermato che il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 31.01.2022, è stato collocato in pensione con 41 anni di servizio utile, 6 mesi e 27 giorni e che, alla data del 31.12.1995, aveva maturato meno di 18 anni di servizio (per la precisione 12 anni, 1 mese e 10 giorni, arrotondati a 12 anni e 1 mese); - inizialmente l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 era stata esclusivamente riferita al personale militare e non anche al personale della Polizia di Stato; - successivamente, con la legge n. 234/2021 (la legge di bilancio per il 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2022, è stata introdotta una norma (contenuta nel comma 101 dell'art.1) che ha previsto che « al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si

applica l'art. 54 del T.U. di cui al dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.» Al comma 102 la legge n. 234 ha previsto i fondi per dare attuazione al comma 101 con uno stanziamento, che per il 2022, è stato piuttosto ridotto (€ 28.214,312) a conferma della non retroattività dell'art. 101. L'Istituto ha dedotto quindi che la pensione del ricorrente è stata rideterminata con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% in applicazione appunto del dell'art. 1 comma 101 della legge n. 234/2021 (recepito dall'Istituto con la Circolare n. 44/2022), ossia dal 1° gennaio 2022 senza arretrati per il periodo precedente il 2022. Ha concluso chiedendo di rigettare la domanda di riliquidazione della pensione del ricorrente dalla data del collocamento in congedo, ex art. 54 del DPR 1092/1973, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione ex art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, cioè soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, perciò, senza arretrati. Ha comunicato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente, pagata nei giusti importi, da ottobre 2023, e con gli arretrati da dicembre 2023. Ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;

3. con memoria del 12 ottobre 2023 parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per dicembre 2023, al fine di permettere di far cessare la materia del contendere, considerata la riliquidazione degli arretrati per il mese di dicembre 2023 disposta dall'INPS;

4. con decreto del 18 ottobre 2023 questo Giudice ha disposto il rinvio all'udienza del 5 dicembre 2023;

5. con ordinanza n. 22/2023 questo Giudice ha concesso un breve rinvio della trattazione della causa per consentire al ricorrente di modificare o precisare le

proprie conclusioni, successivamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico e del suo relativo pagamento e, contestualmente, per consentire all'Istituto di depositare documentazione giustificativa attestante l'avvenuto pagamento di quanto dichiarato nella sua memoria di costituzione nei confronti del ricorrente;

6. con memoria integrativa, depositata il 4 gennaio 2024, l'INPS ha confermato di aver integralmente adeguato il trattamento pensionistico del ricorrente e provveduto al pagamento dei relativi arretrati, come già precedentemente comunicato con la sua memoria di costituzione;

7. con istanza, depositata il 12 gennaio 2024, il ricorrente, a mezzo dei propri legali, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, stante gli avvenuti pagamenti e rideterminazioni;

8. nell'udienza del 16 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, assente il ricorrente, l'Avv. Capannolo si è riportato alle conclusioni contenute nella memoria, aderendo alla richiesta del ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, precisando che già da dicembre 2023 l'Istituto aveva provveduto ad eseguire tutti i pagamenti;

- la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

FATTO e DIRITTO

L'Istituto di Previdenza, nella sua memoria del 5 ottobre 2023, ha comunicato che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234/2021 (la legge di bilancio per il 2022), ha riconosciuto il diritto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 anche al personale della Polizia di Stato, di aver rideterminato, quindi, la pensione del ricorrente, applicando (in attuazione delle sentenze delle Sezioni riunite della Corte

	dei conti n. 1/2021 e 12/2021) l'aliquota di rendimento del 2,44% a decorrere dal	
	01.01.2022, data dell'entrata in vigore della normativa sopracitata senza	
	corresponsione di arretrati, provvedendo alla riliquidazione a partire da novembre	
	2022.	
	Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di procedere con la dichiarazione della	
	cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio,	
	insistendo per la condanna alle spese sulla base del principio della soccombenza	
	virtuale. Anche l'Istituto ha aderito alla suddetta richiesta nella discussione del	
	presente giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di causa.	
	Sussistono, dunque, a parere di questo Giudice, i presupposti perché venga	
	dichiarata cessata la materia del contendere.	
	Quanto alle spese del presente giudizio la complessità e la novità della questione	
	affrontata, nonché il comportamento dell'Istituto previdenziale che si è	
	prontamente adeguato successivamente all'entrata in vigore della legge n.	
	234/2021 che ha riconosciuto tale diritto al personale della Polizia di Stato,	
	inducono a disporre la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in	
	composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., con pronuncia definitiva:	
	dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio n. 20576 .	
	Spese compensate	
	Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 16 gennaio 2024.	
	Depositata in segreteria il 18/01/2024.	
	Il Giudice	
	Dott. Stefano Grossi	
	- pag. 6 di 7 -	

